Allegato "A" al Repertorio N.13031/8683.

STATUTO

### COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO E DURATA

Art. 1

E' costituita una Associazione culturale denominata:

"2LAB"

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Catania (CT), piazza Duca Di Genova n. 22.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare tanto l'anticipato scioglimento della associazione quanto la sua proroga per un periodo determinato.

Art. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Art.4

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- organizzazione di incontri, convegni, viaggi, seminari di aggiornamento, stages, laboratori, corsi e workshop professionali nel campo della fotografia, della cinematografia, del design, dell'architettura e delle arti visive in genere;
- organizzazione manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative;
- organizzazione concorsi, premi, ecc.;
- promozione delle attività dei soci;
- promuovere e produrre iniziative culturali e ricreative tra cui concerti, incontri e dibattiti con artisti, video-art e multimedia, mostre, readings, proiezioni, rassegne e festival;
- diffondere e valorizzare i progetti degli Associati;
- Sviluppare progetti Multimediali;
- istituire corsi professionali, stage e laboratori delle arti visive e del multimedia, anche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con gli organismi sociali e culturali operanti nel territorio;
- istituire corsi di formazione nell'ambito di progetti di educazione permanente del cittadino e di progetti europei nei settori artistico, e socio-culturale;
- avviare produzioni audio, video e grafica;
- promozione di eventi e territorio;
- promuovere progetti interdisciplinari collaborando con il mondo della solidarietà e del disagio sociale;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all'immagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
- favorire l'istruzione e la formazione e le iniziative a favore delle lingue comprese quelle delle minoranze;
- favorire l'integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dallUnione Europea.
- Realizzare e gestire istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e più in generale, tutte le istanze organizzate (soggetti pubblici o privati) che si dedicano alla salvaguardia, studio e conoscenza della cultura italiana e alla divulgazione delle peculiarità storiche, artistiche, artigianali, naturalistico-ambientali ed etnoantropologiche del territorio;
- attività commerciale, vendita prodotti.
- L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e

la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Art. 5

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e lasciti; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; rimborsi; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altro tipo di entrate.
- Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
- Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Art. 6

Gli esercizi si chiudono entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 7

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e che risulteranno, a parere degli organi sociali, i più idonei per il raggiungimento degli scopi enunciati.

I soci che intendono essere ammessi dovranno presentare richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri dati anagrafici. Il Consiglio decide sull'ammissione con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

Le iscrizione decorrono dalla delibera del Consiglio, le cui decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

I soci si dividono in FONDATORI, presenti alla costituzione dell'associazione, ORDINARI, la cui domanda di ingresso è stata accettata, ONORARI, quando la qualifica di socio viene proposta dall'associazione a persone fisiche e giuridiche che, per il loro operato, apportando validi contributi alle finalità e alle azioni promosse, FREQUENTATORI, che partecipano a tutte le iniziative dell'associazione, ma senza diritto di voto nell'Assemblea.

Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio direttivo le variazioni di domicilio.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- -- corrispondere annualmente, entro il 31 marzo, la quota associativa o il contributo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, su proposta non vincolante dell'Assemblea;
- -- osservare scrupolosamente il presente statuto, le delibere adottate dagli organi sociali, le disposizioni ed i regolamenti dell'associazione;
- -- non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell'associazione. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota sociale.

L'Associazione Culturale 2LAB intende mettere a disposizione dei soci, strutture, beni strumentali e materiali audiovisivi professionali per il raggiungimento dei fini statutari.

Tutti i soci che intendono realizzare un progetto, mediante utilizzo dei beni dell'Associazione, saranno soggetti a versare un corrispettivo all'Associazione, in base all'effettivo utilizzo di materiali audiovisivi professionali e/o all'impiego del personale tecnico dell'Associazione. Il corrispettivo viene stabilito dal Consiglio Direttivo secondo i tempi e le modalità di svolgimento del servizio prestato.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

per dimissioni, da comunicare al Consiglio Direttivo, per decadenza, ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità, per violazioni allo statuto, per azioni o comportamenti disonorevoli, dentro e fuori l'associazione, o a causa di una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione, per ritardato versamento oltre tre mesi rispetto alla scadenza del versamento della quota sociale.

Al socio che ha cessato di appartenere all'associazione non è dovuto alcun rimborso per le quote sociali versate.

Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci fondatori od ordinari regolarmente iscritti.

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo del quale fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente;

## Art. 10

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, fatta eccezione dei soci onorari e frequentatori che possono presenziare, ma che non hanno diritto di voto. Essa validamente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea deve provvedere a nominare il Presidente scegliendolo tra i soci presenti.

Colui che presiede l'Assemblea chiama ad assisterlo un segretario, scegliendolo tra i partecipanti dell'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte dal Notaio.

## Art. 11

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo. Essa deve essere convocata con lettere da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o tramite e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale. La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione. In mancanza di formalità di cui sopra, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 12

Il diritto di voto è regolato dal Codice Civile. Il diritto di voto può essere ercitato dopo l'iscrizione nel libro dei soci. E' ammessa la delega a condizione che il delegato non sia membro di organi sociali e non dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può rappresentare più di due soci, con delega separata per ciascuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nei verbali dell'Assemblea e conservate tra gli atti dell'associazione. Per la votazione si procede, di regola, per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### Art. 13

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è convocata inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo e quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 2/5 dei soci aventi diritto al voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva programmi di attività dell'Associazione, le direttive e gli indirizzi generali per gli interventi operativi ed il conseguimento delle finalità sociali;
- b) approva i bilanci;
- c) elegge e sostituisce i componenti del Consiglio Direttivo, approva l'eventuale regolamento interno dell'Associazione;
- d) delibera sugli argomenti comunque attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

In entrambi i casi l'Assemblea delibera a maggioranza.

#### Art. 14

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del consiglio direttivo o a seguito di richiesta scritte, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno dai 3/5 dei soci per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare allo statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione dell'Associazione o sulla nomina e poteri dei liquidatori;

Quando la convocazione è richiesta da almeno 1/5 dei soci, essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione della sua richiesta.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e, in seconda convocazione, almeno il 51% del capitale sociale.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente o rappresentativo.

## Art. 15

Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di due membri a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione, che durano in carica sette anni.

La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelta fra i soci fondatori.

Sono demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione con la sola di quanto a norma di legge e del presente statuto è affidato all'assemblea dei soci. Compete, pertanto al Consiglio Direttivo a titolo esemplificativo e non esaustivo deliberare:

- a) sull'ammissione di nuovi soci;
- b) sull'esclusione dei soci;
- c) sull'assunzione di dipendenti dell'Associazione;
- d) sulle liti attive a passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in ogni giurisdizione;
- e) sull'ammontare della quota sociale.
- Al Consiglio Direttivo inoltre compete:
- e) la redazione dei bilanci e la formulazione dei preventivi;
- f) la predisposizione del progetto del regolamento interno dell'Associazione;

- g) la proposta dell'Assemblea e le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
- h) l'iscrizione e pubblicazione a norma di legge degli atti dell'Associazione;
- i) la delega di talune delle proprie funzioni al Legale Rappresentante.
- I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica sette anni e possono essere rieletti.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
- I suoi componenti sono convocati, a cura del legale rappresentante, a mezzo lettera da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, o tramite posta elettronica. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma inviato almeno due giorni prima della riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i Consiglieri, per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione.

#### Art. 16

- Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza legale e negoziale dell'associazione, anche in qiudizio e ne sottoscrive gli atti;
- b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riquardanti l'Associazione;
- c) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque (pubbliche amministrazioni o privati) versate dall'Associazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri dell'Associazione.
- Il Presidente si avvale nell'esercizio delle sue funzioni di un segretario organizzativo nominato da egli medesimo.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente assume tutte le funzioni di rappresentanza dell'Associazione.
- Il Segretario Tesoriere si occupa della redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e della gestione economica dell'associazione.

# Art.19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con la maggioranza prevista dall'art. 14, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F/to: Carmelo Maria Stompo - Paolo Gagliardi - Paolo Giummulè - Alberto Spina notaio.